



Sentenza n. 18 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra – Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 10 gennaio 2023, deposito del 10 febbraio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 30 del 2022

parole chiave:

MISURE DI PREVENZIONE – CONFISCA DI BENI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – TUTELA DEI TERZI CREDITORI – NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

disposizione impugnata:

- art. 37, primo periodo, della [legge n. 161 del 2017](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 24, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale parziale

Con ordinanza del 9 febbraio 2022, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017. La disposizione censurata, formalmente qualificata come di interpretazione autentica, prevede che i commi da 194 a 206 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – che disciplinano il profilo della tutela dei terzi creditori nelle ipotesi di confisca di prevenzione per cui non si applica il codice antimafia – devono essere interpretati come riguardanti anche i beni confiscati ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni (c.d. confisca penale allargata), all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. prima del 13 ottobre 2011.

È bene precisare che la disciplina richiamata dall' art. 37, primo periodo, l. 161/2017 non è censurata nel suo intero. Come puntualizzato dalla Corte, infatti, sia l'oggetto del giudizio *a quo* che le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione mostrano che il *thema decidendum* è, in realtà, focalizzato unicamente sul richiamo alla previsione del termine di decadenza entro cui il creditore deve proporre la domanda di ammissione del credito. In particolare, l'art. 1, comma 199, l. 228/2012 stabilisce che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2013), i titolari dei crediti di cui al precedente comma 198 devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del

credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca. Il successivo comma 205 dello stesso art. 1 ha poi disposto che, per i beni confiscati in data successiva all'entrata in vigore della legge *de qua*, il termine di decadenza decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva, o meglio – ha poi chiarito la giurisprudenza – dalla piena conoscenza della confisca divenuta definitiva.

Ebbene, la Corte osserva che l'art. 37, primo periodo, l. n. 161 del 2017, seppur qualificato come disposizione di interpretazione autentica, reca in realtà, quanto alla disciplina del termine di decadenza oggetto di censura, una norma innovativa con carattere retroattivo; profilo, questo, che si rileva decisivo al fine della fondatezza delle questioni.

La disposizione censurata, infatti, esibisce un chiaro contenuto innovativo in quanto estende anche alla confisca penale allargata la portata applicativa della disciplina formalmente interpretata. Ne consegue che il termine di decadenza di centottanta giorni entro cui proporre domanda di ammissione del credito al pagamento – termine già previsto per le confische di prevenzione – viene introdotto per le confische penali allargate solo a partire dall'entrata in vigore dello stesso art. 37, primo periodo, legge n. 161 del 2017 (ossia dal 19 novembre 2017) ma con efficacia retroattiva risalente alla data di entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (ossia dal 1 gennaio 2013).

Sicché prima del 19 novembre 2017 il creditore non poteva immaginare di avere un termine di decadenza di centottanta giorni, decorrente dal momento in cui la confisca allargata era divenuta definitiva, per proporre domanda di ammissione del credito.

La Corte, dunque, riscontra *in primis* la violazione dell'art. 3 Cost. per via dell'ingiustificata disparità di trattamento intercorrente tra i creditori che possono giovare dell'intero termine di decadenza – il che avviene ogni qual volta il *dies a quo* sia successivo all'entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 – e i creditori che, invece, propongono domanda di ammissione del credito in riferimento ad una confisca divenuta definitiva prima di tale data e che, quindi, possono beneficiare di un termine ridotto. Il contrasto con l'art. 3 Cost. risulta ancor più marcato se si considerano quelle ipotesi in cui la confisca è divenuta definitiva prima dei centottanta giorni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017: in questi casi il termine risulterebbe già interamente decorso al momento in cui il legislatore lo ha introdotto.

Il Giudice delle leggi ritiene fondate anche le censure promosse con riferimento all'art. 24, primo comma, Cost. Osserva, infatti, che, se non c'è ragione di dubitare della congruità del termine di centottanta giorni al fine della tutela giurisdizionale, non altrettanto può dirsi per il termine che risulti ridotto per effetto del possibile computo retroattivo del periodo di tempo anteriore alla legge che l'ha introdotto. *A fortiori* il parametro è violato allorché il termine sia già interamente decorso al momento della sua introduzione per legge: in tal caso, infatti, vi sarebbe addirittura un impedimento all'esercizio della tutela giurisdizionale. Per questi motivi, il Giudice delle leggi ha ritenuto fondate le questioni promosse dalla Corte di cassazione in riferimento tanto all'art. 3 quanto all'art. 24, primo comma, Cost. e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, l. n. 161 del 2017 nella parte in cui – nel prevedere che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 194 a 206, della l. n. 228 del 2012, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni oggetto di confisca penale allargata – non esclude che il termine di decadenza di centottanta giorni possa decorrere non prima della data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 che tale termine ha previsto.

Domiziano Pierantoni

